

CONDIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DELLA CARTA DI CREDITO (DI SEGUITO "CONTRATTO")

La Carta di Credito (di seguito la "**Carta**") è emessa da CA Auto Bank S.p.A. Società a socio unico Sede Legale Corso Orbassano, 367 - 10137 Torino, Capitale Sociale € 700.000.000 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Torino 08349560014, iscritta all'albo delle Banche e capogruppo del gruppo bancario CA Auto Bank a sua volta iscritto all'albo dei gruppi bancari (di seguito Banca o Emittente). CA Auto Bank è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale n. 91, Roma.

La Carta è emessa, a insindacabile giudizio dell'Emittente, sul circuito VISA alle condizioni indicate nel presente Contratto, nonché nel modulo di Richiesta e nel modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (di seguito "SECCI"), che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

La Carta consente al Titolare (come di seguito definito) di scegliere tra la modalità di rimborso delle spese a saldo, in un'unica soluzione e senza interessi, ovvero rateale, nei termini descritti nel SECCI.

La Carta consente, inoltre, al Titolare di partecipare ad iniziative promozionali che potranno essere ideate dall'Emittente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ottenimento di vantaggi in relazione alla spesa effettuata con la Carta e riportate nel rendiconto della Carta medesima.

La Carta è utilizzabile sia per acquistare merci e/o servizi sia per ottenere anticipi di denaro contante con rinvio ad un momento successivo per il pagamento del relativo acquisto e/o della relativa fornitura, o per il rimborso del relativo anticipo di denaro.

Le suddette funzioni d'uso della Carta sono soggette alle condizioni e termini indicati nel Contratto.

L'emissione e l'uso della Carta sono disciplinati, oltre che dal Contratto, anche dalle Condizioni Economiche riportate nel SECCI, nell'edizione tempo per tempo in vigore che costituisce il frontespizio del Contratto e ne è parte integrante e sostanziale.

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Carta: la carta di credito a opzione revolving, strumento di pagamento dotato di microchip che consente al Titolare, entro i massimali d'importo prestabiliti e le modalità contrattualmente prestabilite, di acquistare beni e/o servizi presso gli esercizi commerciali convenzionati, su internet, di ottenere anticipo di contante presso gli A.T.M. e sportelli bancari e di disporre operazioni tramite dispositivo di comunicazione a distanza. Al momento dell'utilizzo, il Titolare, ove richiesto, digita il PIN preventivamente attribuitogli. In caso di anticipo contante presso gli A.T.M., il Titolare dovrà sempre digitare il PIN.

Contactless: tecnologia elettronica di cui è dotata la Carta che consente di effettuare pagamenti di importo ridotto (importo indicato nel SECCI) senza digitazione del PIN e "senza contatto" ovvero avvicinando la Carta ad un P.O.S. ("Point of Sale Payment") abilitato a rilevare i dati a distanza;

Credenziali di Sicurezza Personalizzate: le funzionalità personalizzate fornite al Titolare a fini di autenticazione (ad es. PIN e OTP come successivamente definiti);

Esercente/i e/o Esercenti Convenzionati: esercizi convenzionati presso cui la carta è utilizzabile;

Operazioni: operazioni di prelievo di denaro contante o operazioni di pagamento effettuabili mediante la Carta;

Operazioni di Pagamento a Distanza: un'operazione di pagamento iniziata tramite Internet o tramite dispositivo utilizzato per comunicare a distanza;

OTP (One-Time-Password): password numerica, non ripetibile, e resa disponibile al Titolare in una delle modalità previste dalla norma;

PIN (Numero Personale di Identificazione): codice personale segreto attribuito alla Carta.

Articolo 2 - RICHIESTA E SUA ACCETTAZIONE

1. La Carta può essere rilasciata solo a persone fisiche maggiorenni e residenti (di seguito il "**Titolare**"), ai fini valutari, in Italia ed essere intestati di un proprio conto corrente, contraddistinto da codice IBAN di area SEPA, quale codice paese, avente la funzione di Conto di Appoggio. L'Emittente, a suo insindacabile giudizio, decide se accogliere la richiesta e conseguentemente assegnare il relativo massimale di credito (di seguito "**Plafond**"), che verrà utilizzato per il suo utilizzo corrente così come indicato nel SECCI.

L'accettazione della richiesta di rilascio della Carta ed il perfezionamento del Contratto avverranno nel momento in cui al Titolare giungerà conferma scritta da parte dell'Emittente.

2. Il Titolare potrà usufruire del Plafond accordatogli in una o più riprese nei relativi limiti concessi. Ad ogni utilizzo, il Plafond verrà decurtato di un importo pari alla transazione effettuata più le eventuali spese e commissioni.

Il Titolare dovrà tempestivamente comunicare all'Emittente ogni variazione che dovesse verificarsi rispetto alle informazioni in precedenza fornite ed in particolare eventuali cambiamenti di coordinate bancarie, di indirizzo, di indirizzo email e/o recapito telefonico.

Articolo 3 - ATTIVAZIONE E VALIDITÀ DELLA CARTA

1. Una volta ricevuta la Carta, il Titolare dovrà provvedere alla sua attivazione seguendo le istruzioni che gli verranno consegnate unitamente alla Carta stessa. La mancata attivazione della Carta non esonerà il Titolare dal rispetto di ogni obbligazione assunta nei confronti dell'Emittente. La Carta è valida fino all'ultimo giorno del mese indicato come data di scadenza sulla Carta stessa.

2. Alla scadenza, l'Emittente provvederà al rinnovo della medesima inviando una nuova Carta, fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 12. È facoltà dell'Emittente prevedere un diverso termine di validità della Carta oppure dotare la Carta di nuove funzioni, connesse anche all'evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento.

In caso di mancato rinnovo della Carta, resta fermo l'obbligo del Titolare di rimborsare in un'unica soluzione l'Emittente dell'ammontare corrispondente al suo debito residuo.

3. La Carta è valida anche all'estero ove può essere utilizzata secondo le disposizioni valutarie pro tempore vigenti.

Articolo 4 - UTILIZZO DELLA CARTA

1. La Carta, di proprietà dell'Emittente, è concessa in uso al Titolare, che rimane responsabile del suo eventuale indebito o illecito uso: si precisa che la Carta non potrà in ogni caso essere utilizzata per transazioni relative a gioco d'azzardo o scommesse. La Carta è strettamente personale e, pertanto, non può in nessun caso essere ceduta o data in uso a terzi.

La Carta può essere utilizzata esclusivamente nel limite del Plafond. È facoltà

dell'Emittente ridurre, per giustificato motivo, il Plafond, con immediata comunicazione al Titolare, che ha diritto di recedere con le modalità di cui al successivo Articolo 12.

2. La Carta, rinviando il pagamento e/o il rimborso ad un momento successivo nei limiti del Plafond, consente:

- di ottenere dagli Esercenti Convenzionati con il circuito VISA i beni e/o i servizi richiesti, senza contestuale pagamento in contanti all'atto della fornitura del bene e/o del servizio, ma soltanto mediante consenso del Titolare all'esecuzione delle operazioni con le modalità di cui all'art. 7;
- di ottenere giornalmente gli anticipi di denaro contante presso sportelli automatici abilitati (ATM) da parte degli Istituti Bancari convenzionati in Italia e all'estero, con il limite pari all'importo disponibile del Plafond mensile, come indicato nel SECCI.

L'Esercente Convenzionato e l'Istituto Bancario convenzionato hanno facoltà di richiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, provvedendo ad annotarne gli estremi.

3. La Carta è altresì utilizzabile anche tramite telefono, internet o altre tecniche di comunicazione a distanza per compiere Operazioni presso gli Esercenti Convenzionati. Per le Operazioni di Pagamento a Distanza verrà utilizzato un sistema di autenticazione forte basato su un protocollo certificato dai Circuiti Internazionali che, valutata la rischiosità della transazione, potrà richiedere al Titolare l'inserimento dell'OTP, inviata al numero di cellulare fornito, da utilizzare per confermare la spesa.

4. Per l'utilizzo della Carta su sportelli automatici abilitati o per l'uso di apparecchiature elettroniche esclusivamente da parte del Titolare viene attribuito un PIN generato elettronicamente e ignoto al personale dell'Emittente. Il PIN viene inviato separatamente e successivamente alla Carta, direttamente dall'Emittente, via SMS al numero indicato dal Titolare.

Il Titolare è tenuto a custodire con cura la Carta e il PIN, che deve restare segreto e non deve essere conservato insieme alla Carta.

In presenza di situazioni che pongano a rischio l'efficienza e/o sicurezza del servizio elettronico, di quello telematico, ovvero di quello telefonico da cui dipende la possibilità di utilizzare la Carta, e comunque in caso di forza maggiore, l'Emittente si riserva la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'utilizzabilità della Carta per il tramite dei predetti servizi.

Articolo 5 - CONTROVERSIE CON GLI ESERCENTI CONVENZIONATI

1. Il Titolare riconosce espressamente che l'Emittente è estraneo ai rapporti tra il Titolare stesso, gli Esercenti Convenzionati, per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti.

Pertanto, per qualsiasi controversia in materia, come pure per esercitare qualsiasi diritto connesso, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti Convenzionati presso i quali sono state acquistate le merci o ottenuti i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità dell'Emittente per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano già stati pagati.

In ogni caso, nei rapporti con l'Emittente, l'ordine impartito attraverso l'uso della Carta è irrevocabile. Resta fermo, pertanto, l'obbligo del Titolare di onorare i relativi ordini di pagamento. L'Emittente, inoltre, non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia stata accettata dagli Esercenti Convenzionati.

Articolo 6 - SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLA CARTA E/O DELLE CREDENZIALI DI SICUREZZA PERSONALIZZATE

1. Il Titolare è obbligato nei confronti dell'Emittente alla custodia e al buon uso della Carta nonché delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate e, pertanto, è responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall'uso della Carta e/o delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate da parte di terzi.

In caso di smarrimento, furto, sottrazione, appropriazione indebita, clonazione, falsificazione o contraffazione della Carta e/o delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate, il Titolare è tenuto ad informare immediatamente l'Emittente al recapito telefonico gratuito - operativo 24 ore al giorno - indicato nel materiale informativo consegnato unitamente alla Carta nonché all'interno del Portale Internet dell'Emittente. Il Titolare è altresì tenuto ad inviare all'Emittente, entro le 48 ore successive, copia della denuncia presentata alle autorità competenti secondo le indicazioni telefoniche ricevute.

2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporterà alcuna perdita:

- derivante dallo smarrimento, sottrazione o utilizzazione indebita della Carta intervenute dopo la comunicazione effettuata ai sensi del precedente paragrafo;
- se l'Emittente non richiede un'autenticazione forte del Titolare;
- se lo smarrimento, la sottrazione, l'appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento.

Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione con dolo o colpa grave, il Titolare potrà sopportare, per un importo comunque non superiore a Euro 50,00 la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito della Carta conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita. Tale limite non si applica al Titolare che abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto agli obblighi posto a suo carico dal Contratto, con dolo o colpa grave.

3. Nei casi indicati al paragrafo 1. precedente, l'Emittente, ricevuta l'informazione di cui sopra, provvede a bloccare la Carta immediatamente.

La Carta non può più essere utilizzata, neppure in caso di successivo ritrovamento da parte del Titolare che, in questo caso, dovrà invalidare la Carta mediante taglio. L'Emittente provvede, a richiesta, alla sostituzione e spedizione di una nuova Carta all'ultimo indirizzo comunicato dal Titolare al costo riportato nel SECCI.

Articolo 7 - CONSENSO ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Il consenso all'esecuzione delle Operazioni è dato con una delle seguenti modalità:

- a) mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN;
- b) mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS dotate di tecnologia senza contatto;
- c) mediante comunicazione all'Esercente dei dati della Carta, anche con tecniche di comunicazione a distanza

Il consenso all'esecuzione di un'Operazione, una volta dato, è irrevocabile, salvo il caso previsto al successivo paragrafo 3.

2. L'ordine di esecuzione è ricevuto dall'Emittente nel momento in cui è trasmesso ad essa dal circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è stata effettuata. L'importo dell'Operazione è accreditato all'Esercente nei termini previsti dal circuito di pagamento

utilizzato.

3. Nel caso in cui sia stato dato il consenso ad un'Operazione da eseguirsi in data futura: - l'Emittente può rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione dell'Operazione sin dal momento del consenso, riducendo di conseguenza il massimale disponibile della Carta;

- se il Titolare intende revocare il consenso, deve farne richiesta direttamente all'Esercente Convenzionato, poiché le regole dei circuiti di pagamento impediscono all'Emittente di rifiutare l'esecuzione di tali Operazioni. L'Emittente non è responsabile della richiesta di revoca presentata all'Esercente Convenzionato.

Articolo 8 – RENDICONTO PERIODICO

1. Gli importi relativi alle operazioni effettuate con la Carta sono registrati in un rendiconto mensile che l'Emittente rende disponibile on-line, in modalità gratuita, ferma restando la possibilità per il Titolare di chiedere all'Emittente, in qualsiasi momento, l'invio a mezzo posta delle Comunicazioni in formato cartaceo.

Qualora il Titolare richieda informazioni o Comunicazioni ulteriori o più frequenti all'Emittente, ovvero la loro trasmissione in modalità diversa da quella telematica, ai sensi dell'art 127 bis, secondo comma, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93), le relative spese saranno a carico del Titolare in base ai costi specificati nel SECCI. Il rendiconto ha cadenza mensile salvo il caso in cui nel periodo di riferimento (mese) non siano state effettuate operazioni o non vi sia stato l'addebito della quota associativa annuale o di rinnovo della Carta.

La ritardata inclusione nel rendiconto di addebiti inerenti acquisti effettuati dal Titolare e/o servizi dallo stesso ottenuti, nonché di eventuali accrediti inerenti note di storno emesse dagli Esercizi Convenzionati, così come eventuali commissioni o ritardi nell'invio degli estratti conto, non legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento.

2. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del rendiconto sul sito dell'Emittente ovvero dalla data di ricezione dello stesso in formato cartaceo senza che sia pervenuto all'Emittente un reclamo scritto in ordine al predetto rendiconto, quest'ultimo si intende approvato dal Titolare con pieno effetto riguardo a tutte le voci contenute nello stesso, fermi restando i termini di decadenza di cui all'art. 1832 del codice civile.

Articolo 9 – OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE

1. Il Titolare ha il diritto di contestare eventuali operazioni che abbiano le caratteristiche di seguito indicate:

(a) operazioni non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto nel termine di 13 mesi dalla data di addebito. In particolare, il Titolare, non appena ne sia venuto a conoscenza, senza indugio ne fornisce comunicazione all'Emittente, al fine di ottenerne la rettifica.

Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se l'Emittente ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative alle operazioni di pagamento. Fatto salvo l'obbligo del Titolare di comunicazione senza indugio, l'Emittente rimborsa al Titolare l'importo dell'operazione contestata immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Nel caso di motivato sospetto di frode, l'Emittente può tuttavia sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia. Il predetto rimborso non preclude la possibilità per l'Emittente di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso l'Emittente ha il diritto di chiedere direttamente al Titolare e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato;

(b) Operazioni autorizzate, disposte su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, nel termine di 8 (otto) settimane dalla data di addebito dell'operazione. In particolare, il Titolare ne dà comunicazione all'Emittente al fine di ottenerne la rettifica. Il Titolare ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

(i) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento;

(ii) l'importo dell'operazione supera quello che il Titolare avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in relazione al suo precedente modello di spesa, alle condizioni del suo Contratto e alle circostanze del caso. Resta precisato che ai fini del precedente punto (ii) sono escluse le ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con l'Emittente. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione, l'Emittente rimborsa l'intero importo dell'operazione ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 10 – TERMINI E CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Per l'utilizzo della Carta presso Esercenti Convenzionati o Istituti Bancari convenzionati all'estero, i corrispettivi dovuti sono convertiti nella valuta avente corso legale in Italia al cambio determinato dal circuito VISA all'atto della data di conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con una maggiorazione così come indicata nel SECCI.

2. Per quanto riguarda il rimborso rateale degli addebiti risultanti dall'utilizzo della Carta, il Titolare dovrà corrispondere un importo non inferiore alla rata minima determinata come indicato nel SECCI e riportata nel rendiconto.

3. L'Emittente addebiterà, con valuta del giorno 6 del mese successivo a quello in cui le spese sono state effettuate, il saldo oppure la rata minima oppure quella precedentemente indicata dal Titolare come rata di rimborso, purché non inferiore alla rata minima. È data facoltà al Titolare disporre il pagamento di un importo diverso, purché non inferiore alla rata minima: tale variazione avrà effetto a partire dal mese successivo a quello di ricezione di tale comunicazione. Eventuali saldi creditori sono infruttiferi.

4. Ogni pagamento relativo agli utilizzi della Carta e ad ogni onere, spesa e commissione previsti per Contratto ed indicati nel SECCI, avverrà mediante addebito diretto sul conto corrente bancario del Titolare, indicato sul modulo di Richiesta della Carta.

Articolo 11 - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN CONTO CORRENTE BANCARIO

1. Il Titolare autorizza l'Emittente indicata sul modulo di Richiesta della Carta ad addebitare sul conto corrente comunicato, nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini d'incasso elettronici inviati dall'Emittente e contrassegnati con le coordinate dell'Emittente medesimo (o aggiornate d'iniziativa dall'Emittente), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il Titolare ha la facoltà di opporsi all'addebito entro 5 (cinque) giorni lavorativi dopo la data di scadenza.

La richiesta di pagamento con il dettaglio sia degli utilizzi effettuati con la Carta e/o con gli accessori ad essa eventualmente collegati, sia degli importi dovuti deve essere inviata una volta al mese.

2. L'addebito di quanto dovuto è effettuato in una delle modalità di rimborso che il Titolare ha indicato nella richiesta d'emissione. Tali modalità sono:

a) pagamento in un'unica soluzione a saldo;

b) pagamento in forma rateale, mediante versamento di una rata mensile di importo concordato con l'Emittente. In ogni caso, la rata mensile deve essere di importo minimo non inferiore a quanto indicato nel SECCI.

Non sono consentiti pagamenti inferiori alla rata mensile concordata con l'Emittente.

È facoltà del Titolare pagare importi superiori alla rata mensile. In tal caso, i pagamenti effettuati ridurranno il debito residuo, fermo restando l'obbligo del Titolare di versare la rata mensile nel corso del mese successivo, ove permanga del debito residuo.

In caso di pagamento rateale, è inoltre dovuto dal Titolare il pagamento di un interesse mensile, nella misura riportata nel SECCI.

Se il Titolare decide di modificare la modalità di rimborso prescelta per il mese in corso, dovrà darne comunicazione all'Emittente entro le ore 13.00 dell'ultimo giorno del predetto mese con validità per tale periodo mensile, ferma restando la facoltà dell'Emittente di non accogliere per giustificati motivi la richiesta del Titolare.

3. In caso di ritardo nella corresponsione di quanto dovuto, l'Emittente ha la facoltà di addebitare al Titolare interessi di mora nella misura indicata nel SECCI. Ove il ritardo provochi l'intervento di recuperatori dal medesimo Emittente incaricati di ottenere il pagamento da parte del Titolare, l'Emittente può chiedere a quest'ultimo, le spese sostenute per tali interventi, come disciplinato nel SECCI.

4. Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente all'Emittente ogni variazione delle coordinate bancarie riportate sul modulo di Richiesta della Carta, nella consapevolezza che il ritardato o mancato pagamento di uno o più addebiti potrebbe avere gravi conseguenze (come ad esempio l'avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del complessivo debito residuo) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

5. L'Emittente metterà a disposizione del Titolare, in formato digitale, il rendiconto contenente gli estremi delle Operazioni prima dell'addebito.

Il Titolare non è legittimato a rifiutare o ritardare il pagamento di quanto dovuto sulla base delle risultanze del rendiconto, anche in presenza di eventuali ritardate inclusioni in tale comunicazione di addebiti relativi ad utilizzi effettuati e/o di accrediti relativi a note di storno emesse dagli Esercenti Convenzionati.

Se il Titolare ha indicato, nel modulo di richiesta della Carta, un indirizzo di posta elettronica per l'invio delle comunicazioni anche relative alle condizioni contrattuali ed economiche e alle loro eventuali variazioni (di seguito, singolarmente, "Comunicazione" e, cumulativamente, "Comunicazioni", così come disciplinate nell'art. 16 che segue), le stesse sono effettuate con pieno effetto all'indirizzo di posta elettronica mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza che ne consentono il salvataggio su supporto durevole. In alternativa all'invio diretto delle Comunicazioni alla casella di posta elettronica indicata, l'Emittente potrà mettere a disposizione del Titolare le Comunicazioni sul proprio sito Internet www.ca-autobank.it, nella sezione dedicata all'interno dell'Area Clienti e ne consentirà comunque il salvataggio su supporto durevole.

In tal caso, l'Emittente invierà all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Titolare un messaggio che lo informa della messa a disposizione della Comunicazione sul portale Internet dell'Emittente.

6. L'Emittente non assume alcuna responsabilità in ordine al fatto che i messaggi di posta elettronica inviati all'indirizzo comunicato dal Titolare possano essere intercettati e/o visionati da soggetti terzi. E' onere esclusivo del Titolare custodire e gestire con la dovuta diligenza la password o le eventuali altre chiavi di accesso al suo indirizzo email comunicato all'Emittente.

Articolo 12 - DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

1. Il Contratto è a tempo indeterminato.

2. Il Titolare, che riveste la qualifica di consumatore, ha la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento entro 14 (quattordici) giorni senza spese e penalità alcuna nelle modalità indicate nel paragrafo 3 che segue.

3. Il Titolare ha facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento, senza preavviso e senza spese di chiusura e penalità, inviando comunicazione scritta all'Emittente presso CA Auto Bank presso SIAPay, Via Francesco Gonin 36 - 20147 Milano, e provvedendo alla relativa restituzione della Carta tagliata allo stesso indirizzo.

4. In tutti i casi di recesso il Titolare restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione di tutte le somme dovute.

5. L'Emittente può recedere dal Contratto con un preavviso di almeno 2 (due) mesi previa comunicazione scritta al Titolare al suo indirizzo di posta elettronica.

6. In caso di recesso dell'Emittente o del Titolare, i costi dei servizi addebitati periodicamente, se pagati anticipatamente dal Titolare, sono rimborsati in maniera proporzionale al periodo dell'effettivo utilizzo della Carta e tale rimborso verrà effettuato dal mese successivo a quello in cui il Titolare abbia comunicato la sua intenzione di recedere dal Contratto.

Il Titolare inoltre è tenuto a restituire all'Emittente la Carta tagliata alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della stessa o del Contratto.

7. L'uso della Carta che non è stata restituita ovvero l'utilizzo in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo comunicato dall'Emittente, ferme restando le obbligazioni che ne derivano, costituisce un illecito.

8. Il Contratto si risolverà di diritto se il Titolare non adempie le proprie obbligazioni previste nel Contratto all'art.2 (mancata comunicazione di indirizzi validi ed aggiornati), all'art.6 (smarrimento, furto o uso indebito della Carta), all'art.13 (ritardi nei pagamenti). In particolare l'Emittente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in caso di mancato pagamento di un solo Rendiconto ovvero di assegnare al Titolare un termine più favorevole prima di dichiarare il contratto risolto per inadempimento.

Articolo 13 - RITARDI NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardato pagamento delle somme dovute dal Titolare, ai sensi del presente Contratto, l'Emittente avrà facoltà di addebitare al Titolare, oltre ai convenuti interessi, le seguenti somme:

- le spese per le azioni di recupero stragiudiziale e giudiziale del credito come indicate nel SECCI;

- gli interessi di mora calcolati al tasso indicato nel SECCI, fino alla data di effettivo pagamento.

Tutte le somme suindicate sono escluse dal calcolo del TAEG-ISC.

2. È facoltà dell'Emittente dichiarare la decadenza dal beneficio del termine al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Titolare;

- elevazione di protesti in capo al Titolare, oppure azioni esecutive o conservative nei suoi confronti;

- irreperibilità o stato di detenzione del Titolare;
- rifiuto della Banca indicata sul modulo di Richiesta della Carta di accettare potenziali addebiti da parte dell'Emittente ovvero di dare corso all'autorizzazione di cui all'Articolo 11;
- mancato puntuale ed integrale pagamento all'Emittente di ogni somma alla stessa dovuta a qualsiasi titolo;
- mancata osservanza degli obblighi previsti dagli Articoli 4, 6;
- verificarsi delle ipotesi di cui all'Articolo 1186 c.c.

3. Il Titolare, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, deve rimborsare all'Emittente l'importo del debito residuo per capitale, interessi, spese accessorie, interessi mora e spese sostenute per il recupero del credito nella misura indicata nel SECCI.

Il Titolare sarà tenuto a restituire la Carta, debitamente invalidata mediante taglio.

4. L'Emittente potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i propri crediti e relativi accessori derivanti dal presente Contratto dandone comunicazione scritta ai sensi di legge.

Articolo 14 – SOSPENSIONE O BLOCCO DELLA CARTA

1. Fermo quanto previsto all'Articolo 12, è facoltà dell'Emittente sospendere e/o revocare la concessione e/o l'utilizzo della Carta, nonché dei servizi ad essa collegati, in qualsiasi momento e con effetto immediato dandone espressa comunicazione al Titolare, qualora sussista un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta o al sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato o in presenza di un giustificato aumento del rischio, sulla base del quale il Titolare non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti nell'ambito del Contratto con l'Emittente.

2. L'Emittente può altresì procedere al blocco della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi alle condizioni qui di seguito riportate:

- a) la sicurezza dello strumento;
- b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- c) nel caso in cui la Carta preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.

3. Nei casi di cui sopra l'Emittente informa il Titolare mediante comunicazione scritta motivando tale decisione; ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della carta o al più tardi immediatamente dopo.

Al venir meno delle ragioni che hanno portato alla sospensione e/o al blocco della Carta, l'Emittente provvederà a riattivare la Carta o ad emetterne una nuova in sostituzione di quella precedentemente bloccata.

4. Dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 3, il Titolare non può più utilizzare la Carta.

Articolo 15 – MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Salvo quando diversamente stabilito dall'articolo 118 TUB applicabile in caso di scelta dell'opzione Revolving, ogni modifica delle condizioni contrattuali e informazioni relative alle prestazioni dei servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93), è proposta e comunicata dall'Emittente al Titolare, con l'indicazione evidente della formula "proposta di modifica unilaterale del contratto", con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data prevista per la sua applicazione.

2. Tale modifica si intenderà tacitamente accettata a meno che il Titolare, prima della data prevista per la sua applicazione, comunichi per iscritto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, che non intende accettare la stessa e che intende recedere dal Contratto. Il recesso non comporterà alcuna penalità o costo per il Titolare, fermo restando che il Titolare dovrà immediatamente cessare l'uso della Carta e, sotto la propria responsabilità, restituire all'Emittente la Carta come meglio disciplinato nell'art. 12. Qualora il Titolare rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D.Lgs. n.206/2005, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo.

3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio, in senso favorevole al Titolare, possono essere applicate dall'Emittente con effetto immediato e senza preavviso. L'Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole per il Titolare, quando la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Titolare

mediante comunicazione scritta.

Articolo 16 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E PERIODICHE

1. L'Emittente fornisce al Titolare l'informativa periodica relativa alle operazioni effettuate dallo stesso, con frequenza mensile e gratuitamente, in forma elettronica, su supporto durevole, sul portale Internet indicato dall'Emittente stesso.

2. Il Titolare ha facoltà di richiedere l'informativa periodica anche su supporto cartaceo, inviando comunicazione scritta all'Emittente presso SIAPay, Via Francesco Gonin 36 - 20147 Milano.

3. Il Contratto è concluso in lingua italiana e le relative comunicazioni nel corso del rapporto sono effettuate in lingua italiana. Il Titolare ha il diritto di ottenere, dall'Emittente, gratuitamente, in qualsiasi momento del rapporto, copia del Contratto e del SECCI.

Articolo 17 – RECLAMO E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

1. Il Titolare può presentare reclamo all'Emittente utilizzando in alternativa le seguenti modalità:

- lettera indirizzata all'Ufficio reclami dell'Emittente: CA Auto Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - C.so Orbassano, 367 - 10137 Torino;
- telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: reclami@pec.ca-autobank.com;
- telematicamente all'indirizzo di posta elettronica reclami@ca-autobank.com.

2. L'Emittente deve rispondere entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal suo ricevimento. In caso di mancata soddisfazione del Titolare o di mancata risposta da parte dell'Emittente, il Titolare può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF) oppure all'Autorità Giudiziaria, avendo preventivamente esperito il procedimento di mediazione rivolgendosi ad un Organismo di mediazione, iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) oppure al Conciliatore Bancario Finanziario competente per territorio in conformità al Contratto del medesimo. Il Conciliatore Bancario Finanziario è un Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, 54 – tel. 06/674821, sito www.conciliatoreBancario.it. Per informazioni sull'ABF è possibile consultare i siti web www.ca-autobank.it e/o www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali di Banca d'Italia.

Articolo 18 - SERVIZIO CLIENTI

1. L'Emittente mette a disposizione del Titolare un servizio di Call Center, avvalendosi di SIAPay, con Numero Verde indicato all'atto del ricevimento della Carta e comunque consultabile tramite il portale Internet dell'Emittente attraverso il quale possono essere richiesti dati ed informazioni relativi alla Carta ed al suo utilizzo.

2. A titolo esemplificativo, le informazioni che possono essere richieste sono le seguenti:

- modalità di attivazione della Carta, blocco carta, gestione di servizi di emergenza;
- ammontare ancora disponibile del Plafond concesso;
- comunicazione di variazioni anagrafiche.

Articolo 19 - SERVIZI AGGIUNTIVI DELLA CARTA - SERVIZI INFORMATIVI VIA CELLULARE

1. L'Emittente farà pervenire al Titolare - tramite sms sul numero di cellulare specificato nel Contratto o nella richiesta di attivazione della Carta ovvero successivamente indicato - avvisi di segnalazione relativi ad operazioni con importi superiori ad euro 50,00 (cinquanta) effettuate in Italia ed all'estero, per monitorare il corretto utilizzo della Carta nell'ottica della riduzione dei rischi derivanti da possibili utilizzi fraudolenti e/o clonazioni.

I dati contabili contenuti nei suddetti messaggi non sostituiscono né integrano l'estratto conto che l'Emittente deve inviare periodicamente e che resta l'unico documento di riferimento nei rapporti con il Titolare.

2. Gli operatori della società SIAPay, incaricati di gestire il servizio di Contact Center per conto dell'Emittente, potranno contattare il Titolare al fine di richiedere al medesimo eventuali integrazioni documentali, nonché nei casi di sospetta frode.

3. Il servizio può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dall'Emittente, che ne dà tempestiva comunicazione tramite SMS all'utenza indicata o per posta ordinaria.

Articolo 20 – LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

1 Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

2 Il Foro competente è quello per legge dove il Titolare ha la residenza od il domicilio eletto.